

Causa C-366/24

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 maggio 2024

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

17 maggio 2024

Ricorrente:

Amazon EU Sàrl

Resistente:

Ministre de la Culture

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté
industrielle et numérique

(OMISSIS)

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) in sede contenziosa

(Sezione del contenzioso, Nona e Decima Sezioni riunite)

(OMISSIS)

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e due memorie, registrate il 22 maggio, il 15 novembre e il 20 dicembre 2023 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato), la società Amazon EU ha chiesto al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere il decreto del 4 aprile 2023 relativo alla tariffa minima per il servizio di consegna dei libri;

2°) (OMISSIS) [capo della domanda relativo alle spese]

Sostiene quanto segue:

- il decreto è stato adottato a seguito di una procedura irregolare, in quanto non è stato sottoposto alla consultazione preventiva dell’Autorité de la concurrence (Autorità garante della concorrenza);
- le disposizioni dell’articolo 1 della legge n. 2021-1901 del 30 dicembre 2021 diretta a migliorare l’economia del libro e a rafforzare l’equità e la fiducia tra i suoi attori, base giuridica del decreto impugnato, violano gli obiettivi della direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 e, in subordine, quelli della direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006;
- le disposizioni dell’articolo 1 della legge del 3[0] dicembre 2021 violano la libera circolazione delle merci garantita dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Con due controricorsi, registrati il 19 ottobre 2023 e il 7 marzo 2024, la ministre de la culture (ministra della Cultura) chiede che il ricorso sia respinto. Sostiene che i motivi dedotti dalla società ricorrente sono infondati.

Il ricorso è stato comunicato al ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (ministro dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale) che non ha prodotto alcuna memoria.

Visti:

- il Trattato sull’Unione europea;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000;
- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;
- la legge n. 81-766 del 10 agosto 1981;
- la legge n. 2021-1901 del 30 dicembre 2021;
- il code de commerce (codice del commercio);
- il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa);

(OMISSIS)

[precisazioni relative alla procedura]

Considerando quanto segue:

- 1 Ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge del 10 agosto 1981 relativa al prezzo del libro, nella versione risultante dall'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2021 diretta a migliorare l'economia del libro e a rafforzare l'equità e la fiducia tra i suoi attori: *«Ogni persona fisica o giuridica che pubblica o importa libri è tenuta a fissare, per i libri che pubblica o importa, un prezzo di vendita al pubblico»*. Ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 1: *«I rivenditori devono praticare un prezzo effettivo di vendita al pubblico compreso tra il 95 % ed il 100 % del prezzo fissato dall'editore o dall'importatore. Quando il libro è spedito all'acquirente e non viene ritirato in un negozio di vendita al dettaglio di libri, il prezzo di vendita è quello fissato dall'editore o dall'importatore. In nessun caso il servizio di consegna dei libri può essere offerto, direttamente o indirettamente, a titolo gratuito dal rivenditore, a meno che il libro non venga ritirato in un negozio di vendita al dettaglio di libri. Esso deve essere fatturato nel rispetto di una tariffa minima fissata con decreto dei ministri incaricati della cultura e dell'economia su proposta dell'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (autorità di regolazione delle comunicazioni elettroniche, delle poste e della distribuzione della stampa). Tale decreto tiene conto delle tariffe proposte dai prestatori di servizi postali sul mercato della vendita al dettaglio di libri e dell'esigenza imperativa di mantenimento di una fitta rete di rivenditori nel territorio»*.
- 2 Con decreto del 4 aprile 2023, adottato in applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge del 10 agosto 1981, il ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale e la ministra della Cultura hanno fissato la tariffa minima del servizio di consegna a domicilio di libri, da un lato, a 3 euro, imposte incluse, per ogni ordine comprendente uno o più libri il cui valore di acquisto in libri nuovi sia inferiore a 35 euro, imposte incluse, dall'altro lato, a più di 0 euro, imposte incluse, per ogni ordine comprendente uno o più libri nuovi il cui valore di acquisto in libri nuovi sia superiore o pari a 35 euro, imposte incluse. La società Amazon EU chiede l'annullamento di tale decreto per eccesso di potere.

Sulla consultazione dell'Autorità garante della concorrenza:

- 3 (OMISSIS)
- 4 (OMISSIS) [motivo di ricorso relativo a una questione di diritto nazionale irrilevante per le questioni pregiudiziali]

Sul rispetto del diritto dell'Unione europea:

- 5 Da un lato, ai sensi dell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: «*L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica*». Ai sensi dell'ultimo comma del paragrafo 3 dell'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea: «*L'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica*». Ai sensi dell'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «*1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri (...). / 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori (...) creazione artistica e letteraria (...)* / (...) *4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture*».
- 6 Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: «*Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*». Ai sensi dell'articolo 56 di detto Trattato: «*Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione*».
- 7 In primo luogo, (OMISSIS)
- 8 (OMISSIS)
- 9 (OMISSIS)
- 10 (OMISSIS) (motivo di ricorso vertente sull'incompatibilità delle disposizioni di diritto nazionale di cui trattasi con la direttiva 2000/31, respinto dal giudice del rinvio in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte e irrilevante ai fini delle questioni pregiudiziali)
- 11 In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno: «*1. La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi. / (...) / 4. La presente direttiva non pregiudica le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità del diritto comunitario, volte a tutelare o a promuovere la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media*». Ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 16 della medesima direttiva: «*Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. / Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio. / Gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti*

principi: / a) non discriminazione (...); / b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; / c) proporzionalità (...)».

- 12 La società ricorrente afferma, per sostenere che il decreto che essa impugna è illegittimo, che le disposizioni del quarto comma dell'articolo 1 della legge del 10 agosto 1981 cui tale decreto dà applicazione violerebbero gli obiettivi della direttiva 2006/123/CE in quanto subordinerebbero il libero esercizio di un'attività di servizio a un requisito incompatibile con le condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva. Da parte sua, il ministro della Cultura fa valere in difesa, in via principale, che essendo state introdotte per salvaguardare la diversità editoriale e, di conseguenza, la diversità culturale, le disposizioni impugnate non rientrano nel campo della direttiva 2006/123/CE ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4. In subordine, il ministro sostiene che la salvaguardia della diversità culturale costituisce un motivo che permette di giustificare la misura impugnata.
- 13 La risposta a tale motivo di ricorso dipende dalla questione se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE debbano essere interpretate nel senso che escludono dall'ambito di applicazione di quest'ultima una misura nazionale che disciplina l'esercizio, nel territorio dello Stato membro, di un'attività di servizi al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale o se, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) della medesima direttiva, debbano essere interpretate nel senso che la salvaguardia o la promozione della diversità culturale può giustificare una deroga al divieto di assoggettare i prestatori stabiliti in un altro Stato membro a un requisito previsto da tale normativa nazionale.
- 14 Nell'ipotesi in cui la Corte accolta una siffatta lettura del combinato disposto degli articoli 1 e 16 della direttiva, si pone anche la questione se la valutazione della compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2006/123/CE impedisca di procedere allo stesso esame alla luce del diritto primario dell'Unione europea.
- 15 In terzo luogo, nell'ipotesi in cui occorra valutare la compatibilità di una misura nazionale adottata al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale con le libertà garantite dagli articoli 34 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si pone la questione se una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un bene debba essere considerata come relativa a una modalità di vendita di tale bene e, di conseguenza, debba essere valutata alla luce della libera circolazione delle merci o se occorra valutare la normativa contestata alla luce della libera prestazione dei servizi, tenendo conto, in particolare, del pregiudizio arrecato all'attività di vendita di tale bene online o del carattere distinto della prestazione di consegna rispetto alla prestazione di vendita del bene.
- 16 Tali questioni sono determinanti per la definizione della controversia che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) è chiamato a dirimere. Esse presentano serie

difficoltà. Occorre, di conseguenza, adire la Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino a quando questa non si sarà pronunciata, sospendere il giudizio sulle conclusioni presentate dalla società ricorrente.

DELIBERA:

Articolo 1: La decisione è sospesa fino a che la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulle seguenti questioni:

- 1) se le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, debbano essere interpretate nel senso che escludono dall'ambito di applicazione di quest'ultima una misura nazionale che disciplina l'esercizio di un'attività di servizi sul territorio dello Stato membro al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale, o se, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, debbano essere interpretate nel senso che la salvaguardia o la promozione della diversità culturale può giustificare una deroga al divieto di assoggettare i prestatori stabiliti in un altro Stato membro a un requisito previsto da tale normativa nazionale.
- 2) Se la valutazione della compatibilità di una tale normativa nazionale con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2006/123/CE impedisca di procedere allo stesso esame alla luce del diritto primario dell'Unione europea.
- 3) Se, nel caso in cui occorra valutare la compatibilità di una misura nazionale adottata al fine di proteggere o promuovere la diversità culturale con le libertà garantite dagli articoli 34 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una misura nazionale che fissa una tariffa minima per la consegna a domicilio di un bene debba essere considerata come relativa a una modalità di vendita di tale bene e, di conseguenza, debba essere valutata alla luce della sola libera circolazione delle merci, oppure se tale normativa debba essere valutata alla luce della sola libera prestazione dei servizi, tenendo conto, in particolare, del pregiudizio arrecato all'attività di vendita di tale bene online o del carattere distinto della prestazione di consegna rispetto alla prestazione di vendita del bene.

(OMISSIS) [punto del dispositivo relativo alla notifica della decisione]

(OMISSIS) [indicazioni relative alla pronuncia della sentenza, alla composizione del collegio giudicante e all'esecuzione della sentenza]